

UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA



Brentino Belluno - Brenzone sul Garda - Caprino Veronese
Costermano sul Garda - Dolcè - Ferrara di Monte Baldo - Fumane - Lazise
Marano di Valpolicella - Rivoli Veronese - San Zeno di Montagna

Loc. Platano, 6 - 37013 CAPRINO VERONESE (VR)
Tel. 045/6230877 - Fax 045/6230873
e-mail: baldo@unionebaldo.vr.it - pec: cucbaldogarda@pec.it
Codice fiscale: 80010140236

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

procedura: aperta articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI SERVIZI PER NON AUTOSUFFICIENTI
"CASA DI RIPOSO DI LAZISE" N. 25 POSTI – COMUNE DI LAZISE (VR)**

CIG: 8524377A6D

F.A.Q. (Frequently Asked Questions)

La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti la cui soluzione è reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle norme vigenti, nel bando o nel disciplinare di gara, la cui definizione non lasci alcun spazio interpretativo o applicativo.

Quesito n. 2 del 15/12/2020

Con la presente siamo a richiederVi quanto segue con la preghiera di ricevere un celere riscontro, in quanto informazioni preclusive per la partecipazione alla gara:

- 1) conferma che in caso di partecipazione di un consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 c.2 lett. c del dlgs 50/2016 s.m.i la domanda di partecipazione debba essere presentata dal solo consorzio e non dalle consorziate esecutrici che, pertanto, dovranno produrre il solo DGUE
- 2) In caso di partecipazione di Consorzio Stabile", si chiede conferma che l'elenco richiesto alle pagg. 6/7 "Soci e Titolari di diritti su quote azioni/proprietari" della "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE" debba essere fornito dal solo Consorzio Stabile, non essendo necessario riportare tutti i soci persone fisiche delle cooperative consorziate posto che la Vostra richiesta risulta evidentemente connessa alla previsione di cui all'art. 80, comma 3, d.lgs. 50 del 2016, nella parte in cui estende gli obblighi dichiarativi inerenti l'esistenza di circostanze tali da poter mettere in dubbio la moralità/affidabilità dell'Operatore economico al solo "socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio". Nella specie sarà, pertanto, unicamente lo scrivente Consorzio a dover compilare quanto

soprariportato, e non anche le n. 2 consorziate, la cui compagine sociale (di tipo cooperativistico), come detto, è costituita da un alto numero di persone fisiche.

- 3) relativamente alla forma di partecipazione, si chiede conferma che in caso di partecipazione alla presente procedura di gara di un consorzio stabile ex art. 45, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 50 del 2016, diversamente da quanto risulta dal modello di domanda "Allegato D" (pag. 2), non sia necessario indicare relativamente alle consorziate designate per l'esecuzione la parte di servizio da eseguire e la relativa percentuale ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016. Infatti, tale prescrizione normativa si applica esclusivamente ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi ordinari, come si evince chiaramente dalla rubrica della norma sopra citata riportante la dicitura "Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici";
- 4) se possono essere considerate prestazioni da subappaltare l'ordinaria e la straordinaria manutenzione dell'immobile oggetto di gara.
- 5) se è sufficiente dichiarare in sede di gara il tipo di prestazione da subappaltare nel limite del 40%, senza esplicitare il nominativo del subappaltatore, così come previsto dalla normativa vigente (Decreto Legge 32/2019 così come modificato dalla legge di conversione n.55/2019).
- 6) conferma che non sia necessario predisporre il passoe dell'impresa subappaltatrice attesa l'abrogazione dell'obbligatorietà della terna di subappaltatori ed essendo sufficiente dichiarare il tipo di prestazione da subappaltare nel limite del 40%, senza esplicitare il nominativo del subappaltatore, così come previsto dalla normativa vigente (Decreto Legge 32/2019 così come modificato dalla legge di conversione n.55/2019).

Risposta al quesito n. 2

- 1) La domanda di partecipazione deve essere presentata dal consorzio stabile che la compilerà in tutte le sue parti. La stessa deve essere presentata anche dalle consorziate esecutrici, le quali non dovranno compilare la sezione dedicata alla forma di partecipazione (in quanto già dichiarata, in nome e per conto loro, da parte del consorzio) e la sezione dedicata ai "Soci e Titolari di diritti su quote azioni/proprietari"
- 2) Vedi risposta al chiarimento n. 1
- 3) Si conferma
- 4) Si precisa che, come previsto dall'art. 7 del capitolato speciale di appalto, la manutenzione straordinaria degli immobili è carico del Comune. Si conferma, a parziale rettifica di quanto riportato nell'art. 9 del disciplinare, la possibilità di subappaltare le prestazioni relative alla manutenzione ordinaria
- 5) Si Conferma
- 6) Si conferma